

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



IPROS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
İRÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPELAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 48/06

13 giugno 2006

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-380/03

Repubblica federale di Germania / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

L'AVVOCATO GENERALE PHILIPPE LÉGER PROPONE DI RESPINGERE IL RICORSO DELLA GERMANIA CONTRO LA DIRETTIVA SULLA PUBBLICITÀ DEL TABACCO

Secondo l'Avvocato generale Léger, il fondamento giuridico prescelto per la direttiva è appropriato per porre fine all'evoluzione divergente delle normative nazionali in materia, che contribuiva in maniera significativa alla frammentazione del mercato interno.

La Germania ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee chiedendo l'annullamento parziale della direttiva¹ relativa alla pubblicità e alla sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco su mezzi di comunicazione diversi dalla televisione². Tale Stato membro asserisce, in particolare, che la scelta, come fondamento giuridico, dell'art. 95 del Trattato CE, che autorizza la Comunità ad adottare le misure

¹ Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152, pag. 16).

² Si tratta del terzo ricorso di annullamento proposto dalla Germania contro una direttiva concernente i prodotti del tabacco. La Germania aveva proposto un ricorso di annullamento contro la direttiva 98/43/CE, il cui titolo è identico, che è sfociato nell'annullamento in toto di quest'ultima con sentenza della Corte 5 ottobre 2000, Germania/Parlamento europeo e Consiglio, in quanto la scelta del fondamento giuridico della direttiva stessa era erroneo (v. comunicato stampa n. 72/00, <http://www.curia.eu.int/it/actu/communiques/index.htm>). Proprio a seguito della pronuncia di tale sentenza è stata adottata la direttiva 2003/33.

Essa aveva altresì chiesto l'annullamento parziale della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194, pag. 26). Tale ricorso è stato dichiarato dalla Corte manifestamente irricevibile a causa della sua proposizione tardiva. Tuttavia, la Corte ha avuto occasione di valutare la validità di tale direttiva nell'ambito di diversi procedimenti di rinvio pregiudiziale provenienti da un giudice inglese e da un giudice tedesco.

relative al ravvicinamento delle disposizioni nazionali aventi ad oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, è erronea.

Innanzitutto, l'Avvocato generale rileva che al momento dell'adozione della direttiva impugnata rimanevano notevoli disparità tra le normative nazionali in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

L'Avvocato generale esamina poi gli effetti di tali disparità sul mercato interno.

Riguardo alla pubblicità a mezzo stampa a favore dei prodotti del tabacco, l'Avvocato generale Léger considera che tali disparità tra le normative nazionali, che mirano, per lo più, a limitare o a vietare tale pubblicità, hanno inevitabilmente avuto l'effetto di ostacolare non soltanto la libera circolazione delle merci, ma anche la libera prestazione dei servizi. Tenuto conto dell'evoluzione di tali normative nazionali in un senso sempre più restrittivo, era altamente probabile che ostacoli del genere si intensificassero e si estendessero a nuovi Stati membri.

Per giunta, provvedimenti nazionali di divieto o di limitazione della pubblicità a favore dei prodotti del tabacco possono ostacolare la diffusione, tra gli Stati membri, di programmi radiofonici e di comunicazioni elettroniche (rientranti nell'ambito dei servizi della società dell'informazione) qualora i detti programmi o le dette comunicazioni contengano annunci pubblicitari a favore dei detti prodotti.

Analogamente, l'attività di sponsorizzazione di programmi diffusi via radio dagli operatori del mercato del tabacco non sfuggiva all'evoluzione restrittiva delle normative nazionali nei confronti dei modi di promozione di tali prodotti. Divergenze tra le normative nazionali in materia erano già apparse alla data di adozione della direttiva impugnata o stavano probabilmente per apparire. Ora, divergenze del genere possono apportare restrizioni alla libera prestazione di servizi.

Tutti questi ostacoli giustificano, secondo l'Avvocato generale, la scelta del fondamento giuridico della direttiva effettuata dal legislatore comunitario. Infatti, **la disposizione del Trattato CE che riguarda il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri aventi ad oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno è appropriata per porre fine all'evoluzione divergente delle normative nazionali in materia, che contribuiva in maniera significativa alla frammentazione del mercato interno.**

Infine, l'Avvocato generale Léger sottolinea che la direttiva ha effettivamente ad oggetto l'eliminazione o la prevenzione degli ostacoli alla libera circolazione. Essa prevede, a questo proposito, che gli Stati membri non possono vietare o restringere la libera circolazione dei prodotti conformi alla direttiva e non attribuisce agli Stati membri la facoltà di prescrivere obblighi più rigorosi da essi ritenuti necessari per garantire la tutela della salute delle persone in materia di pubblicità o di sponsorizzazione di prodotti del tabacco.

Di conseguenza, l'Avvocato generale propone alla Corte di giustizia di respingere il ricorso proposto dalla Germania.

IMPORTANTE: Il parere dell'Avvocato generale non vincola la Corte di giustizia. La funzione degli Avvocati generali consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa di cui sono investiti. I giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee cominciano ora a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in data successiva.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: FR, CS, DE, EN, ES, EL, HU, IT, PL, SK, SL

Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-380/03>
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674

Talune immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su EbS «Europe by Satellite», servizio reso dalla Commissione europea, Direzione generale Stampa e Comunicazione.

L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956